



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016

S.C. Risorse Umane

Direttore: dr.ssa Antonella RINAUDO

Tel. Segreteria 011.9026250 - fax 011.9026293

e-mail: stato.giuridico@sanluigi.piemonte.it

- 9 AGO 2018			
Prot. n°	12078		
Tit.	01	Cat.	04
Classe	06	Sottoclasse	01

Alle OO.SS. DIRIGENZA MEDICA

Alle OO.SS. DIRIGENZA SAPT

Alle RSU AZIENDALI

SEDE

Oggetto: permessi legge n. 104/92 e s.m.i.

In riferimento alla fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, ex legge 104/92 e s.m.i. si segnala che l'art. 33, comma 3, della predetta legge prevede che il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.

A seguito della circolare INPS n. 45 del 01.03.2011, in attesa dei nuovi CCNL, questa Azienda ha concesso la possibilità di fruire alternativamente di 3 giorni di permesso o 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative.

Il nuovo Contratto Comparto Sanità, sottoscritto in data 21.05.2018 all'art. 38, comma 1 ha disposto che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; non ha pertanto previsto, al contrario degli altri Comparti, la possibilità del frazionamento ad ore dei permessi in argomento.

A seguito di quesito posto da questa Azienda all'ARAN sulla possibilità di inserire nel Regolamento Aziendale in materia di permessi ed assenze ovvero nella contrattazione integrativa la fruizione ad ore nel limite delle 18 ore alternative ai tre giorni di permesso, la suddetta Agenzia ha risposto che la diversa formulazione della disposizione tra i Contratti del Pubblico Impiego "non è dovuta ad un mero refuso, al contrario le parti negoziali hanno ritenuto incompatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture sanitarie detta frazionabilità, avuto riguardo alle prioritarie esigenze di carattere gestionale".

L'ARAN ha inoltre specificato che non è possibile inserire tale previsione tra le materie oggetto di contrattazione integrativa vista la tassatività delle medesime.

In osservanza a quanto disposto per il Comparto si comunica che la stessa disciplina verrà applicata, per evidenti motivi di equità e parità di trattamento, al personale dirigente.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
dr. Claudio BACCON

DS
RA

DA
RBM

S.C. Risorse Umane
AR/gb

